

DETERMINA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 82 DEL 21/11/2023

Oggetto: Liquidazione somme e spese Decreto Ingiuntivo n. 1010/2020 GDP Napoli sentenza GDP Napoli rigetto opposizione R.G. 45972/2020.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che:

- con verbale di deliberazione del CC n. 35 del 30.06.2009 veniva costituita l’Azienda Speciale del Comune di Boscoreale denominata “Ambiente Reale” ai sensi degli artt. 112 e 113 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli enti locali;
- si affidava all’Azienda Speciale “Ambiente Reale” la gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani sul territorio comunale e la gestione del centro di raccolta comunale;

Visto:

- il decreto sindacale n. 15 del 24.07.2023, di nomina del Commissario Straordinario dell’Azienda Speciale “Ambiente Reale”, società a capitale interamente pubblico, di cui il Comune di Boscoreale è socio unico;

Richiamati:

- i principi e le disposizioni contenute nella L. 6 novembre 2012, n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto del comma 16 dell’art. 1;
- i principi e le disposizioni del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare gli artt. 2 bis e 23;
- il disposto dell’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, in forza del quale il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interesse, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

PRESO ATTO che:

- Con atto di citazione per opposizione a decreto ingiuntivo, la Ambiente Reale, Azienda Speciale del Comune di Boscoreale, si opponeva al decreto ingiuntivo n. 1010/2020, emesso dal Giudice di Pace di Napoli dr.ssa Garofalo, in data 12 febbraio 2020, nel procedimento monitorio n. 89948/2019 R.G., con il quale veniva ingiunto in danno dell’opponente il pagamento della somma di € 2.498,00, oltre spese e competenze del giudizio, in favore della parte opposta; che il decreto ingiuntivo veniva richiesto per attività svolta per consulenze legali dalla parte opposta; che la parte opponente eccepeva l’incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Torre Annunziata, l’incompetenza del giudice adito per la domanda riconvenzionale nella misura di euro 225.000,00 a titolo di risarcimento danni e l’infondatezza della pretesa avanzata dalla parte opposta. Al giudice adito, l’opponente chiedeva di

accogliere l'opposizione, di revocare il decreto ingiuntivo e di dichiarare nullo il decreto ingiuntivo, con vittoria di spese e competenze del giudizio;

- Il giudizio veniva assegnato incardinato all'udienza del 29 giugno 2022 e all'udienza del 22 settembre 2023, fissata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione, il giudicante tratteneva la causa per la decisione.
- L'Avv. Assunta Russo, difensore dell'Azienda Speciale, incaricata dall'allora Amministratore Unico Dott. Nunzio Ariano con determinazione n. 67 del 28 dicembre 2020, sebbene ritualmente avvisata in data 10 gennaio 2023 per l'udienza del 22 settembre 2023, non è comparsa all'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni e la discussione e non avendo rassegnato le conclusioni è ragionevole dedurre l'abbandono della domanda e, per l'effetto, la tacita rinuncia alla presente azione (Cass. civ., sez. I, 19/03/1990 n. 2267).

TENUTO CONTO che il Giudice di Pace di Napoli, sezione civile 8^a, avv. Antonio Vecchione, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe, così provvede:

1) rigetta l'opposizione e conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. 1010/2020, emesso dal Giudice di Pace di Napoli dr.ssa Garofalo, in data 12 febbraio 2020, nel procedimento monitorio n. 89948/2019 R.G.;

2) condanna l'opponente Ambiente Reale, Azienda Speciale del Comune di Boscoreale al pagamento delle spettanze professionali del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 1.150,00, di cui euro 36,00 per spese, oltre spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi anticipatari.

RILEVATA pertanto la legittimità della richiesta, avendo svolto il compito affidato, come da sentenze ed atti acquisiti agli atti dell'Azienda Speciale;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

DETERMINA

1. **di dare atto** che le premesse, qui da intendere interamente trascritte, formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **di liquidare**, l'avv. Raffaele Manfrellotti, per le attività in parola l'importo di € **4.914,02 €**, comprensivo di spese generali e previdenza forense, al netto della ritenuta d'acconto, a titolo di compensi liquidati in ordinanza GDP Napoli rigetto opposizione R.G. 45972/2020;
3. **di dare atto**, che per il saldo della fattura verrà applicato lo split payment;
4. **di attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
5. **di dare atto**, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 90/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
8. **di precisare** che la pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio on line e sul portale della trasparenza avviene nel rispetto della Tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Reg. UE 2016/679 e delle linee guida emanate dal Garante della protezione dei dati personali.



9. **di disporre** che al presente provvedimento venga assicurata la pubblicità legale nonché, ai fini della trasparenza amministrativa, la pubblicazione sul sito web istituzionale

Boscoreale li 21 novembre 2023

Il Commissario Straordinario
Dott. Giampiero Perna